



A.S.C. Sociale del Legnanese (So.Le.) per la gestione di servizi sociali
CF. 92049320150 P.IVA 08868510960

Azienda Speciale Consortile ex art. 114 TUEL 267/2000 dei Comuni di: Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese

**CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER I SERVIZI DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE O
TERRITORIALE, INCLUSO IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE SPESE E
DEL BILANCIO FAMILIARE FINANZIATO A VALERE FONDO LOTTA
POVERTÀ QUOTA SERVIZI QUARTA ANNUALITÀ 2021 CUP
J19G20000620001 E FONDO LOTTA POVERTÀ QUOTA SERVIZI QUINTA
ANNUALITÀ 2022 CUP J19G21000110001**

CIG B4E69EE988

DIREZIONE GENERALE

Sede legale: Piazza San Magno, 9 – 20025 Legnano (MI) - Sede operativa: Via XX Settembre, 30 - 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331 1816360 Indirizzo pec aziendasole@pec.ascsole.it



Sommario

PREMESSA	3
STAZIONE APPALTANTE	3
ARTICOLO 1. OGGETTO.....	3
1.1 Oneri del committente	3
1.2 Oneri dell'appaltatore	3
ARTICOLO 2. FABBISOGNI E BASI D'ASTA	4
ARTICOLO 3. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4
ARTICOLO 4. GARANZIE E CAUZIONE DEFINIVA	5
ARTICOLO 5. CONTRATTO.....	5
ARTICOLO 6. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
ARTICOLO 7. SUBAPPALTO	5
ARTICOLO 8. MODIFICHE IN CORSO D'OPERA.....	6
ARTICOLO 9. TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEL CONTRATTO	6
ARTICOLO 10. MODALITA' DI PAGAMENTO	6
10.1 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.....	6
ARTICOLO 11. ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE.....	7
ARTICOLO 12. PENALI	7
ARTICOLO 13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	8
ARTICOLO 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
ARTICOLO 15. CONTROVERSIE.....	9
ARTICOLO 16. TRATTAMENTO DEI DATI: OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE	10
ARTICOLO 17. TRATTAMENTO DEI DATI: OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	10
ARTICOLO 18. CODICE DI COMPORTAMENTO	12
ARTICOLO 19. DISPOSIZIONI FINALI.....	12



PREMESSA

Il presente capitolato descrittivo e prestazione disciplina le modalità contrattuali e le specifiche tecniche di erogazione dei servizi oggetto dell'appalto.

STAZIONE APPALTANTE

Azienda Speciale Consortile Sociale del Legnanese So.LE. (di seguito ASC So.Le.)

Piazza San Magno, 9 – Legnano (MI) 20025

Codice fiscale: 05060480968

P.Iva: 08868510960

PEC (posta elettronica certificata): aziendasole@pec.ascsole.it

Sito istituzionale: www.ascsole.it

Responsabile unico del progetto: Dott. Alberto Sanvi

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è Dario Canuto

Eventuali informazioni e/o chiarimenti inerenti l'avviso possono essere richiesti esclusivamente tramite la funzione "comunicazioni" della piattaforma TRASPARE.

ARTICOLO 1. OGGETTO

Il presente contratto attiene l'affidamento del servizio di sostegno socio educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare finanziato a valere fondo lotta povertà quota servizi quarta annualità 2021 cup j19g20000620001 e fondo lotta povertà quota servizi quinta annualità 2022 cup j19g21000110001, di seguito descritto.

1.1 Oneri del committente

Azienda Sociale del Legnanese, in breve ASC So.Le., in qualità di ente strumentale dei Comuni del Legnanese, a fine 2017 ha costituito l'Agenzia per l'Inclusione Attiva (A.I.A.) per offrire ai cittadini dell'Ambito territoriale, beneficiari delle misure di Sostegno all'Inclusione Sociale, (SIA –REI –Reddito di cittadinanza) una presa in carico integrata e innovativa. In particolare l'AIA gestisce il coordinamento del programma di azioni per l'attuazione del reddito di cittadinanza tra cui l'attivazione dei progetti personalizzati condivisi con i servizi territoriali volti all'accompagnamento del nucleo verso l'autonomia.

Più nel dettaglio, l'attività dell'A.I.A. di ASC So.Le. comprende quanto di seguito schematizzato:

- PROJECT MANAGEMENT (coordinamento e gestione amministrativa del progetto e rendicontazione)
- ATTIVITA' DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE (con creazione di un'Equipe dedicata all'assessment attraverso l'Analisi Preliminare, il coinvolgimento dell'equipe multidisciplinare laddove vengono individuati bisogni complessi, al fine di elaborare un Patto di inclusione Sociale del nucleo beneficiario prevedendo anche il monitoraggio operativo). L'Equipe comprenderà tecnici dipendenti da ASC So.Le. e dagli EELL dell'Ambito, nonché tecnici afferenti il partner selezionato. Al partner selezionato è richiesto l'apporto di specifiche metodologie di valutazione per l'inclusione sociale.

1.2 Oneri dell'appaltatore

L'appaltatore in sinergia con l'Agenzia di inclusione attiva, dovrà garantire la gestione dei seguenti interventi:

- Delineare progetti personalizzati volti all'autonomia del nucleo beneficiario di Assegno di Inclusione al fine di accompagnarli nel percorso di inclusione sociale;
- Stesura del Progetto Educativo Familiare (PEF) con obiettivi, azioni e tempi sia rispetto ai singoli individui del nucleo beneficiario sia che riguardano le relazioni familiari e con i Servizi del territorio;



- Sostegno socio – educativo per famiglie, adulti e giovani attraverso colloqui individuali e/o di gruppo e home visiting dove vengono proposte attività strumentali agli obiettivi individuati;
- Percorsi di orientamento e tutoraggio per le famiglie, adulti e giovani con lo scopo di supportarli nella riacquisizione delle proprie competenze al fine di affrontare il proprio stato di vulnerabilità;
- Sostegno socio- educativo per famiglie con lo scopo di garantire un intervento di supporto alla genitorialità al fine di consolidare e promuovere le competenze genitoriali e raggiungere uno stato di benessere sia dei minori che dell'intero nucleo familiare, con modalità individuali e di gruppo.
- Sostegno educativo finalizzato al bilancio delle competenze col fine di facilitare l'avvicinamento o il riavvicinamento dei beneficiari al mondo del lavoro favorendo l'accesso ai Servizi aziendali e/o alle agenzie territoriali;
- Partecipazione all'équipe multidisciplinare con i Servizi Aziendali e i case-manager dei Comuni afferenti all'ambito territoriale in ottica di integrazione multidimensionale della presa in carico dei beneficiari dell'Assegno di Inclusione;
- Lavoro di rete con gli altri servizi coinvolti nel Patto di inclusione Sociale quali, a titolo esemplificativo Servizi Sociali di Base, Servizio Integrazione Socio Lavorativa, Sostegno alla genitorialità e i Servizi specialistici presenti sul territorio (Neuropsichiatria infantile, Centro Psico Sociale, ecc...)
- Affiancamento al coordinatore di ASC Sole nella gestione dell'équipe educativa per attività di orientamento del gruppo di lavoro, organizzazione équipe educative settimanali, partecipazione alle ricognizioni con Agenzia Inclusione;
- attività di alfabetizzazione digitale;
- attività di FORMAZIONE rivolta al personale (Assistenti sociali, educatori, psicologi, pedagogisti, ecc...) afferente all'Agenzia inclusione attiva. Gli argomenti da trattare saranno individuati all'interno delle seguenti aree tematiche: strumenti professionali, costruzione di buone prassi, innovazione metodologia e modelli di intervento.

ARTICOLO 2. FABBISOGNI E BASI D'ASTA

L'importo massimo complessivo del contratto, oltre il quale non sono ammesse offerte, è pari a € 456.866,28 oltre iva se dovuta soggetto a ribasso. Ai sensi dell'art 26 del D.Lgs. 81/2008, in relazione al presente contratto non sono previsti oneri per interferenze, in quanto non esistono interferenze né con personale della stazione appaltante, né con soggetti terzi.

ARTICOLO 3. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per il presente contratto, tutte le funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione del contratto in capo al DEC sono le seguenti:

- verifica la qualità del servizio/fornitura in relazione a quanto previsto dal presente contratto;
- verifica il rispetto dei tempi di esecuzione del contratto, segnalando tempestivamente al RUP eventuali scostamenti, ritardi dell'appaltatore, anche al fine dell'applicazione delle penali, nonché eventuali disfunzioni o impedimenti che potrebbero ritardare la tempestiva esecuzione del contratto;
- può effettuare sopralluoghi anche a sorpresa nel luogo di espletamento del contratto
- può richiedere che l'impresa lo informi con un preavviso di tre giorni lavorativi ogniqualvolta la stessa debba recarsi presso la sede degli uffici, luogo di esecuzione del contratto;
- può convocare l'impresa per la verifica *in itinere* della corretta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, con un preavviso di tre giorni lavorativi.



ARTICOLO 4. GARANZIE E CAUZIONE DEFINIVA

L'aggiudicatario è tenuto a prestare una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 o eventualmente ridotta nei casi previsti dall'art. 106 c. 8 del D.lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi.

La cauzione può essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria; nel documento dovranno essere poste le seguenti clausole particolari:

1. rinuncia da parte dell'obbligato *in solido* con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ed ad avvalersi della condizione contenuta nel comma 2 dell'art. 1957c.c.;
2. impegno da parte dell'obbligato *in solido* con il debitore principale a considerare l'obbligazione duratura e valida fino a dichiarazione liberatoria da parte del committente e a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta, senza alcuna riserva, entro 15 giorni dalla medesima richiesta scritta.

La cauzione dovrà essere prestata precedentemente al perfezionamento del contratto. La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione, con facoltà del soggetto appaltante di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria e incameramento della cauzione provvisoria. La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto al momento della approvazione del C.R.E. da parte del committente.

L'aggiudicatario dovrà dimostrare di disporre di polizza assicurativa per danni verso terzi, la stazione appaltante si considera ente terzo ai fini assicurativi.

ARTICOLO 5. CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 18 c. 2 del d.lgs. 36/2023, il contratto è stipulato per lettera tenente luogo di contratto inviata tramite PEC. Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare:

- la cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del D.lgs. 36/2023, ove prevista ai sensi del precedente articolo 4
- la dichiarazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010
- copia di polizza assicurativa rct di cui al articolo 4.

ARTICOLO 6. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'avvio dell'esecuzione del servizio avviene nel momento della formalizzazione del contratto. Da tale data decorrono i termini per la completa esecuzione del contratto previsti dal presente capitolato prestazionale descrittivo. Ai sensi dell'art. 8 del DL 76/2020, conv. con L. 120/2020 e s.m.i., è sempre consentita l'avvio del servizio in pendenza di stipula del contratto, mediante comunicazione scritta trasmessa dal DEC, a mezzo PEC al domicilio legale informatico dell'appaltatore. In tal caso, l'appaltatore è tenuto a presentare la cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del D.lgs. 36/2023, non che copia di polizza assicurativa, prima del termine di avvio del servizio. I tempi di esecuzione del contratto decorrono dalla data di avvio del servizio, anche anticipata.

ARTICOLO 7. SUBAPPALTO

A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, è vietato il subappalto considerando la natura stessa del servizio che prevede un'interazione diretta tra soggetto aggiudicatario e personale dell'appaltatore al fine di garantire la continuità educativa.



Le prestazioni oggetto del contratto di appalto devono essere eseguite a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da erogare.

ARTICOLO 8. MODIFICHE IN CORSO D'OPERA

Sono ammissibili modifiche in corso d'opera nei casi e con i limiti previsti dall'art. 120 del codice.

Ai sensi dell'art. 120, la stazione appaltante, previa attestazione di copertura finanziaria, può ordinare un aumento o una diminuzione delle prestazioni di contratto fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso, alle medesime condizioni contrattuali, senza che nulla abbia a pretendere l'appaltatore. Oltre tale limite, è obbligo della stazione appaltante acquisire il consenso preventivo dell'appaltatore alla modifica.

ARTICOLO 9. TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEL CONTRATTO

La conclusione di tutte le prestazioni dedotte in contratto dovrà avvenire tassativamente **entro e non oltre 730 giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data dell'avvio dell'esecuzione del contratto, decorrente dal termine di cui al precedente articolo 6.

ARTICOLO 10. MODALITA' DI PAGAMENTO

I prezzi praticati dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri per la corretta esecuzione del servizio (IVA esclusa).

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 4/2022, durante il periodo dell'appalto, i prezzi s'intendono quelli offerti dall'appaltatore in sede di offerta e sono immutabili per il primo anno di gestione. A decorrere dal secondo anno di gestione del servizio, il prezzo viene adeguato all'indice ISTAT, a richiesta dell'appaltatore. Il corrispettivo contrattuale, in particolare, potrà essere aumentato o diminuito con effetto da secondo anno di gestione, in misura percentuale pari all'90% della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI), riferito all'ultimo mese disponibile dello stesso anno. L'appaltatore, entro e non oltre l'ultimo giorno di gestione dell'anno precedente quello per cui richiede l'adeguamento del prezzo, a pena di decadenza, dovrà trasmettere alla stazione appaltante l'eventuale richiesta di revisione dei prezzi per l'anno di gestione immediatamente successivo, che si intenderà invariabile per l'intero anno di servizio di riferimento. In mancanza di presentazione della richiesta entro il termine stabilito, verrà automaticamente confermato l'ultimo prezzo fissato. Eventuali aumenti contrattuali previsti dai C.C.N.L. di settore (già decisi o futuri) sono integralmente a carico dell'appaltatore.

Ai fini della liquidazione del compenso, si procederà ad acquisire D.U.R.C. di appaltatore, in caso di accertate inottemperanze, a liquidare all'ente di competenza quanto eventualmente allo stesso dovuto dall'impresa, ai sensi dell'art. 30 c. 5 del codice. Similmente in caso di segnalazioni circa mancati adempimenti retributivi nei confronti di dipendenti, la stazione appaltante attiverà la procedura di cui all'art 30 c. 5 e 105 10 e 11 del codice, con eventuale pagamento diretto agli stessi a valere sulle somme dovute a saldo all'impresa.

Si raccomanda pertanto all'impresa la massima e assoluta serietà nell'adempiere tempestivamente ai propri obblighi contributivi e retributivi, in quanto nessuna eccezione potrà essere sollevata in merito circa il pagamento diretto della stazione appaltante ai soggetti terzi a valere sulle somme dovute a saldo all'impresa. Ai sensi dell'art. 6 del DLgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192 del 09/11/2012, il pagamento verrà effettuato **entro 30 giorni** dalla data in cui perverrà alla stazione appaltante idonea fattura.

10.1 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.



L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ARTICOLO 11. ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Al fine della liquidazione delle rate di acconto, l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni in contratto viene emessa dal DEC, mediante il direttore dell'esecuzione del contratto. L'attestazione di regolare esecuzione può essere prestata anche sotto forma di visto sta bene il pagamento in fase di fatturazione.

Entro 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni, il RUP emette, su proposta del DEC, il certificato di regolare esecuzione del servizio, che attesta il credito residuo dell'appaltatore e ne propone la liquidazione alla stazione appaltante, attestando la corretta esecuzione delle prestazioni, Nel CRE sono quantificate eventuali penali da applicare. Nel CRE il RUP si esprime in via definitiva in merito a ogni eventuale contestazione insorta durante l'esecuzione del contratto, acquisendo relazione riservata del DEC, ove nominato.

L'emissione del certificato di regolare esecuzione non esonera comunque l'aggiudicatario dalla garanzia dovuta a termini di legge per vizi occulti e difetti non apparenti dei beni aggiudicati.

ARTICOLO 12. PENALI

La stazione appaltante, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione da parte del DEC all'appaltatore tramite PEC alla Ditta aggiudicataria e al RUP, l'esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, dovranno pervenire al RUP entro 10 giorni dalla data della contestazione.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che di norma comporteranno l'applicazione di una sanzione, secondo i parametri sotto precisati:



- Per ogni giorno di ritardo o sospensione del servizio, rispetto al calendario concordato, nell'esecuzione del contratto oltre il termine di servizio di effettuazione del servizio previsto: 1 per mille dell'importo contrattuale;
- Per ogni giorno di ritardo negli adempimenti richiesti dal RUP rispetto alla data di intimazione contenuta nell'ordine stesso: 1 per mille dell'importo del servizio relativa all'ordine di servizio.

Le inadempienze sopra descritte, individuate a mero titolo esemplificativo, non precludono all'Amministrazione aggiudicatrice il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, applicando una sanzione variabili da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, tenendo conto della gravità della sanzione e dell'eventuale reiterazione dell'inadempienza.

Conformemente all'enunciato principio della progressione, la seconda penalità comminata all'impresa per la medesima inadempienza, potrà essere di importo doppio, la terza il triplo e così via.

Dopo la comminazione di cinque sanzioni pecuniarie o comunque la comminazione di penali per un importo del 10% dell'importo dell'appalto si potrà addivenire alla risoluzione del contratto, salvo il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno.

Gli importi addebitati a titolo di penale saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale, fatta salva in ogni caso qualsiasi azione di risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

La contestazione delle inadempienze avverrà per PEC.

ARTICOLO 13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono causa di risoluzione espressa del contratto, e la Stazione appaltante risolve il contratto, comunicandolo formalmente all'appaltatore mediante PEC, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del codice, ai sensi dell'art. 108 c. 2 del codice

perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento (salvo misure di continuità aziendale espressamente previste dalla legge) o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione o sopravvenuta incapacità legale dell'appaltatore;

grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) la stazione appaltante:

procederà all'affidamento del contratto ai concorrenti che seguono in graduatoria, al prezzo offerto dall'aggiudicatario;



nell'impossibilità di procedere ai sensi del precedente articolo 1, la stazione appaltante porrà a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo del contratto di completamento, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo del contratto posto a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per modifiche o varianti in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti e l'ammontare lordo del servizio/fornitura correttamente eseguita dall'appaltatore inadempiente e liquidabile allo stesso; Saranno posti a carico dell'appaltatore inadempiente:

1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione del servizio/fornitura, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione del contratto, assistenza e contabilità della fornitura, anche se eseguita con personale dipendente, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione della fornitura alla data prevista dal contratto originario.
4. l'eventuale onere sopportato dalla stazione appaltante per l'esecuzione di forniture di cui alla precedente lettera a) punto 2), eseguite in danno dell'appaltatore;

ARTICOLO 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica l'art. 122 del codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice, il RUP quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente periodo ai sensi dell'art. 13 del codice, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ARTICOLO 15. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Busto Arsizio. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.



ARTICOLO 16. TRATTAMENTO DEI DATI: OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante, in qualità di titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi del Regolamento UE 679/2016, tratterà i dati, contenuti nel contratto d'appalto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, e che "responsabile del suddetto trattamento" è Azienda Sociale del Legnanese So.LE.

I dati forniti dall'appaltatore in fase di gara e in fase di stipula del contratto saranno trattati in osservanza della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, ai fini della sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 nella specifico articolo n.6 par.1, lett. B, come recepito del D.Lgs. n. 101/2018, integrativo del D.Lgs. n.196/2003.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto dei soggetti. Gli stessi potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'Ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici, per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento dei dati in un Paese terzo. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE N.679/2016. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per l'esecuzione del presente contratto. I dati saranno conservati per tutta la durata del contratto, per i successivi dieci anni dalla conclusione dello stesso e comunque per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché il diritto di ottenere la rettifica e la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il titolare del trattamento dei dati è la sottoscritta Stazione Appaltante, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. L'interessato potrà, altresì, contattare il responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@ascsole.it. L'appaltatore ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ravvisi la necessità.

ARTICOLO 17. TRATTAMENTO DEI DATI: OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

La stazione appaltante è titolare del trattamento dei dati degli utenti del servizio.

L'appaltatore sarà designato in fase di stipula del contratto quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo n. 28 del Reg. UE 679/2016 come da allegato al contratto di appalto.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto a:

- a) trattare i dati relativi agli utenti del servizio solo per le finalità specificate nel presente capitolato e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell'Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico;



- c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
- e) rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;
- f) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;
- g) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- h) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- i) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;
- j) attivarsi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore dalla scoperta con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:



- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 32 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicati e il Responsabile, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

Il Responsabile è tenuto a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato. I suddetti impegni di collaborazione e l'attività di audit descritta nel presente paragrafo potrà essere esercitata dal Titolare anche nei confronti degli eventuali Sub- Responsabili.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile e, per il tramite di questo, ai suoi Sub – Responsabili, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa dei soggetti controllati ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella loro attività.

ARTICOLO 18. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato descrittivo e prestazionale, è tenuto, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, liberamente scaricabile dal sito www.normattiva.it ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, subappaltatori ecc.) per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della stazione appaltante.

ARTICOLO 19. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso richiamo alle leggi e Regolamenti in vigore in quanto applicabili.